

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 211

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Bilò

presentata in data 3 agosto 2023

RICONOSCIMENTO DELLA CITTA' DI FILOTTRANO COME
"CITTA' DELLA SARTORIA ARTIGIANALE"

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione si propone di valorizzare la storia e lo stile della sartoria della città di Filottrano divenuti l'emblema dell'artigianato marchigiano.

Art. 2
(Riconoscimento)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, riconosce al Comune di Filottrano la qualifica di "Città della sartoria artigianale" in considerazione della valenza internazionale e dell'importanza storicamente assunta dalla produzione di abiti su misura cuciti dai sarti filottranesi.

Art. 3
(Obiettivi)

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2 persegue i seguenti obiettivi:

- a) diffondere la conoscenza dello stile sartoriale artigianale quale peculiarità unica del territorio di Filottrano;
- b) creare opportune iniziative formative e didattiche volte a valorizzare la scuola sartoriale filottranese;
- c) documentare e diffondere la storia della sartoria filottranese anche attraverso eventi divulgativi e conoscitivi.

Art. 4
(Premio "Filottrano città della sartoria artigianale")

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza e valorizzare l'economia della Città di Filottrano istituisce il Premio regionale "Filottrano città della sartoria artigianale" volto a valorizzare le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale.

2. Il Premio di cui al comma 1 è assegnato, con cadenza annuale a decorrere dall'anno 2024, alle migliori eccellenze sartoriali filottranesi, sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione esaminatrice composta da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, uno dal Comune di Filottrano e uno dalle Camere di Commercio.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.

4. L'organizzazione del Premio è demandata al Comune di Filottrano in collaborazione con la Regione Marche.

Art. 5*(Disposizioni finanziare)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 5.000,00 da iscriverne a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio di previsione 2023/2025.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi".

4. All'attuazione degli interventi di cui a questa legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021/2027.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.